

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Santinello	PRESIDENTE
dott. Maria Antonia Maiolino	GIUDICE REL.
dott. Caterina Zambotto	GIUDICE

nel procedimento per omologa di concordato preventivo n. 4674/2012 c.p.,
rubricato al n. R.G. 5076/2013

promosso da:

~~IL CASO~~ **in liquidazione**, con gli avv.ti ~~IL CASO~~, ~~IL CASO~~, ~~IL CASO~~

Con l'opposizione di

~~IL CASO~~ **s.p.a.**, con gli avv.ti ~~IL CASO~~, ~~IL CASO~~ e ~~IL CASO~~

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso per concordato preventivo, depositato il 17/7/2012 ed integrato l'11/10/2012, ~~IL CASO~~ **in liquidazione**, con sede in Vigonza, ~~IL CASO~~ n. 10, ~~IL CASO~~ (n. 5076), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni della società, ai sensi dell'art. 160 L. F., prospettando il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati nonché il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 19,07%, nel tempo stimato di 24 mesi dall'omologa del concordato.

Con provvedimento 9/11/2012 il Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo ed all'udienza del 22/3/2013 si celebrava l'adunanza dei creditori, chiamati ad esprimersi in ordine alla proposta della società. Il commissario giudiziale il 12/4/2013 è comparso avanti al giudice delegato, dando

soluzione concordataria, ritenendo che da eventuali azioni esperibili in ambito fallimentare i creditori non trarrebbero utilità superiori rispetto a quelle ora garantite nel concordato, soprattutto alla luce dell'impegno assunto da [redacted] i, unico amministratore con un patrimonio aggredibile.

L'opposizione di [redacted] s.p.a.

In data 20/5/2013 il creditore [redacted] s.p.a. ha depositato "memoria di costituzione e opposizione all'omologa del concordato ex articolo 180 la. F.", chiedendo che il Tribunale non omologhi il concordato preventivo.

Il creditore chiede la "revoca dell'ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 173 L. F." (pagina 3 memoria), riferendo una serie di condotte ritenute manifestamente lesive degli interessi del ceto creditorio, da cui desume "un elevato fumus distrattivo" (pagina 6 memoria).

In particolare si concentra su due episodi, entrambi anteriori alla proposizione della domanda di concordato.

In primo luogo la cessione del ramo d'azienda dalla società [redacted] alla società [redacted], avvenuta il 30/12/2011 per il prezzo di € 914.000 circa in assenza di una perizia di stima e per di più con un residuo credito della società in concordato di circa € 324.000. Si tratta del ramo relativo al "settore scarpe" ubicato nell'unità locale di [redacted], che poi [redacted] srl ha concesso in affitto alla società [redacted].

La società [redacted] s.p.a. evidenzia che la cessione è avvenuta in conflitto di interessi, atteso che la cedente [redacted] in liquidazione era rappresentata da [redacted] e la cessionaria [redacted] dal padre di costui, [redacted] si, a sua volta anche componente del consiglio di amministrazione

della [redacted] Contesta sotto altro profilo la ricostruzione proposta dalla [redacted] l. in liquidazione, la quale riferisce che l'affitto d'azienda a [redacted] era funzionale all'esigenza del concordato, sostenendo che in realtà in questo modo è stato consolidato l'effetto distrattivo, già realizzato con la vendita del ramo d'azienda più interessante della [redacted] l. ad un prezzo di cui non era ricostruibile la congruità e con il mancato incasso dell'intero corrispettivo pattuito.

Il credito di [redacted] l. in liquidazione nei confronti di [redacted] era stato poi svalutato da parte del commissario giudiziale nella percentuale del 20%, giacché la capacità di [redacted] ie di far fronte al proprio debito originato dall'acquisto del ramo d'azienda dipendeva dalla regolarità dei pagamenti da parte di [redacted] l. del canone di affitto della medesima azienda spettante a [redacted]

In secondo luogo contesta la creditrice [redacted] s.p.a. la vendita del magazzino effettuata in data 14/5/2012 da parte di [redacted] liquidazione a [redacted] al prezzo di € 1.600.000 circa: anche questa vendita non era stata preceduta da una perizia di stima ed il prezzo non era stato saldato: il credito è stato svalutato del 50% dal commissario giudiziale in ragione delle difficoltà di pagamento manifestate da [redacted].

Anche di questa condotta veniva sostenuta la natura distrattiva.

Sotto altro profilo [redacted] p.a. contesta il fatto che la società [redacted] abbia acquistato crediti di [redacted] s.r.l. in liquidazione per un valore nominale di oltre € 1.800.000 versando l'importo complessivo di circa € 1.345.000, pari a circa il 25% dei creditori della [redacted] r.l. in liquidazione

e consentendo così con il voto favorevole della cessionaria l'approvazione della proposta di concordato. L'acquisto dei crediti aveva pertanto rappresentato lo strumento per l'effettuazione dei pagamenti preferenziali.

Il procedimento ex art. 173 l.f.

Come anticipato, la richiesta formulata dal creditore _____ s.p.a. va ricondotta al procedimento di cui all'articolo 173 piuttosto che ad un'ipotesi di opposizione all'omologa del concordato: lo stesso creditore neppure deduce la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 180 e piuttosto menziona in più punti della propria memoria il concetto di "distrazione", volendo così richiamare la natura frodatoria degli atti compiuti dalla _____ .l. in liquidazione e quindi la sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione al concordato ai sensi dell'articolo 173, primo comma. La norma stabilisce infatti che "il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero i creditori".

Va considerato in via preliminare che il procedimento di cui all'articolo 173 può essere attivato in qualsiasi fase del procedimento di concordato preventivo, discutendosi in dottrina e giurisprudenza solo della sua ammissibilità anche dopo la definitività del provvedimento di omologa, ma non essendo in discussione la facoltà da parte del Tribunale di revocare il provvedimento di ammissione del concordato preventivo anche in sede di discussione sull'omologa dello stesso.

Nel merito va osservato come la giurisprudenza sia ormai consolidata nell'affermare che gli atti rilevanti ai sensi dell'articolo 173 abbiano sicuramente natura fraudolenta, ma che non possono essere condotti alla norma tutti gli atti fraudolenti. La norma va infatti ormai armonizzata con il sistema, che ha soppresso dai presupposti di accesso alla procedura di concordato preventivo il requisito della meritevolezza nonché tutti i requisiti di natura etica (in tal senso tribunale di Milano 28/4/2011, in www.ilcaso.it).

In primo luogo va evidenziato come non assuma automatico rilievo nella qualificazione di atto fraudolento ai sensi dell'articolo 173 l'idoneità o meno dell'atto a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori: ovvero l'atto distrattivo non è automaticamente atto fraudolento ai sensi dell'articolo 173 e d'altro canto l'atto non pregiudizievole sotto un profilo economico non è necessariamente neutro ai fini della revoca del provvedimento di ammissione. Basti al riguardo considerare che l'art. 173 menziona tra le condotte sanzionabili con la revoca del provvedimento di ammissione anche l'esposizione di passività insussistenti, che evidentemente non è una condotta idonea a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori, atteso per l'appunto che si tratta di esporre debiti inesistenti, che quindi non saranno pagati in sede di esecuzione del concordato.

Questa stessa considerazione aiuta però a comprendere quale sia la ratio della norma.

L'esposizione di passività insussistenti infatti, se non è idonea a distrarre attivo, è assolutamente idonea ad alterare la formazione della volontà in capo ai creditori. L'aumento fittizio del passivo, infatti, induce i creditori a ritenere del tutto

svantaggiosa qualsiasi alternativa alla proposta di concordato e quindi ad alterare il percorso logico che conduce alla determinazione del voto.

Cosicché la Corte di Cassazione è giunta a chiarire che "l'atto di frode, per avere rilievo ai fini della revoca dell'ammissione, deve essere accertato dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperto essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori": e ciò alla luce della stessa espressione testuale dell'articolo 173, primo comma, da interpretarsi secondo il primo criterio ermeneutico dell'interpretazione letterale della norma (articolo 12 preleggi).

Inoltre l'atto di frode è quello dotato di una "attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione": "in altri termini, si tratta di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possono compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa" (in motivazione Cass. n. 13817/2011).

In conclusione atti di frode ai sensi dell'articolo 173 non sono gli interventi sul patrimonio del debitore, "ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio" (ibidem; in termini si legano anche Appello Milano 29/6/2011, Appello Venezia 24/11/2011, Appello Torino 21/5/2013: tutte pubblicate in www.ilcaso.it).

Tornando alla fattispecie concreta, deve in primo luogo evidenziarsi come entrambe le condotte contestate da [redacted] S.p.A. fossero specificamente riportate nel ricorso ex articolo 160 e seguenti e nella successiva integrazione. La [redacted]

[redacted] in liquidazione infatti riferiva sin dal ricorso 17/7/2012 di aver ceduto

in data 30/12/2011 il ramo d'azienda sito in _____ alla società _____ in
"una logica di finanziamento infragruppo" (pagina 22); l'aggravarsi della crisi aveva
però indotto la società a rivolgersi ad un soggetto esterno (ovvero la società
_____,
1.), che in data 14/5/2012 aveva preso in affitto d'azienda i
residui rami della _____ s.r.l. in liquidazione (i negozi di _____,
e di _____ poi trasferiti definitivamente prima dell'adunanza dei creditori) ed
aveva chiesto in affitto d'azienda lo stesso ramo sito in _____ che a questo punto
non poteva che esserle affidato dalla nuova proprietà

Il fatto che la cessione d'azienda intervenuta a dicembre 2011 non fosse stata
preceduta da una stima del compendio è circostanza non nascosta dalla proponente
sin dal ricorso introduttivo; che l'atto di cessione fosse stato concluso in conflitto di
interessi è, ancora, circostanza facilmente ricostruibile sin dal ricorso introduttivo,
ove da un lato si dice espressamente che l'atto negoziale fu firmato per conto di
I _____ ie da _____ si, e dall'altro lato (poche pagine prima) si dice che
_____ i era anche co-amministratore d. _____ .l. in liquidazione sin
dal 14/5/2008 (pagina 7).

Ancora, _____ l. in liquidazione riferiva che nell'ambito dell'articolata
operazione conclusa con _____ s.r.l., sempre in data 14/5/2012
alla società era stato anche ceduto il magazzino del valore di € 1.600.000 circa
(pagine 34 e 35). La società proponente inoltre forniva una puntuale spiegazione sui
criteri adottati nella determinazione del prezzo di vendita del magazzino,
distinguendo la percentuale di svalutazione dei beni in ragione della risalenza delle
merci, per loro natura stagionali.

Ebbene, ritiene in primo luogo il tribunale che di fronte alle circostanze riferite dalla società nonché ai chiarimenti forniti in ordine alla definizione dei prezzi di vendita sin dalla proposizione della domanda non sia configurabile né il presupposto della "scoperta" della condotta fraudolenta da parte del commissario giudiziale né il presupposto della ingannevole informazione ai creditori, che evidentemente hanno formulato il proprio voto valutando maggiormente conveniente la proposta formulata dalla debitrice, seguendo del resto la valutazione effettuata al riguardo dal commissario giudiziale.

Sostiene d'altro canto il creditore _____ s.p.a. che l'operazione articolata tra _____

_____ avrebbe avuto la principale funzione di distrarre il patrimonio della società proponente, che avrebbe così proposto ai creditori le "briciole" delle proprie attività.

Va in effetti al riguardo osservato come la stessa Suprema Corte nella ricostruzione degli atti fraudolenti rilevanti ai sensi dell'articolo 173 individui un principio generale di buona fede: delinea infatti un "limite implicito" e generale all'accesso alla procedura di concordato da riconoscersi nell'ipotesi dell'abuso del diritto, che "si declina nell'abuso dello strumento concordatario in violazione del principio di buona fede laddove emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato" (sentenza citata, in motivazione).

Al riguardo però il collegio non condivide la ricostruzione dei fatti proposta da _____ .p.a.

In primo luogo sulla base degli elementi disponibili la prima operazione di cessione dell'azienda da [redacted] a [redacted] appare incoerente rispetto alla seconda operazione di affitto e successiva vendita di ramo d'azienda a [redacted]. Sembra cioè che ad un primo tentativo di reagire alla grave crisi in cui versava [redacted] l., facendo fronte alle risorse disponibili nell'ambito delle "società di famiglia", sia subentrata una diversa strategia che ha visto l'intervento di un soggetto imprenditoriale terzo, che ha portato all'esterno della famiglia [redacted] l'intero compendio aziendale prima appartenente alla [redacted] in liquidazione, in parte tramite l'affitto e successiva vendita perfezionata con [redacted] in liquidazione stessa ed in parte con l'affitto del ramo d'azienda relativo al settore scarpe perfezionato con [redacted].

Non si vede infatti quale linea di continuità vi sia tra la prima e la seconda operazione: se [redacted] s.r.l. in liquidazione avesse inteso semplicemente depauperare il proprio patrimonio del ramo scarpe, ben avrebbe potuto alienare il compendio ad un soggetto estraneo alla famiglia ed alle società di famiglia sin da dicembre 2011, tanto più che ben oltre la metà del prezzo di cessione pattuito con [redacted] è stato invece regolarmente versato. Se invece avesse solo inteso distrarre parte significativa del patrimonio, pur mantenendo il legame con la produzione delle scarpe, ben avrebbe potuto [redacted] e conservare il ramo d'azienda, senza darlo in affitto a [redacted] l. (peraltro con le riferite difficoltà di pagamento) al solo fine di "fidelizzare" l'imprenditore terzo, evidentemente interessato di tutto il compendio soprattutto all'azienda esercitata a

D'altro canto, tutti gli accertamenti svolti dal commissario giudiziale in ordine ai rapporti tra [redacted] r.l. e la [redacted] s.r.l. in liquidazione o altre società della famiglia [redacted], non hanno infatti evidenziato alcun elemento di continuità, che consenta di ritenere che l'alienazione non abbia interrotto la disponibilità dell'azienda in capo alla proponente o anche alla famiglia [redacted].

La società [redacted] Shoes s.r.l. tra aprile e maggio 2012 modifica la propria compagine di soci, nomina un nuovo amministratore unico, aumenta il capitale sociale da € 10.000 a € 100.000 e lo versa integralmente ed in data 14 maggio affitta i rami d'azienda di [redacted] e di [redacted] s.r.l. in liquidazione (si veda la visura storica della società).

Quindi non si sta discutendo di una società che si occupa di commercio ittico che improvvisamente a maggio 2012 decide di dedicarsi all'abbigliamento, ma di un soggetto giuridico che solo formalmente rimane immutato, ma che in realtà si modifica radicalmente per dedicarsi alla nuova operazione imprenditoriale di prosecuzione dei rami d'azienda di cui si è detto. Dietro [redacted] Shoes s.r.l. del resto opera quale (nuovo) amministratore unico [redacted], che già si è occupato di moda attraverso incarichi di amministratore in altre aziende del settore e che quindi non può considerarsi neofita della materia (sul punto si legga la relazione ex art. 172 del commissario giudiziale).

D'altro canto neanche verificando la nuova compagine societaria di [redacted] Shoes s.r.l. si rinvengono collegamenti con la famiglia [redacted]. Socio unico della società è [redacted], che a sua volta ha come socio unico [redacted] la cui compagine è costituita da tre persone fisiche residenti tra

Vercelli e Milano: ancora, alcun legame emerge con la famiglia [redacted] o le società di famiglia.

Per completezza d'informazione va osservato che l'unico legame palese esiste non tanto con la società proponente quanto con gli studi di professionisti che l'assistono, atteso che [redacted] s.r.l. ha sede a Padova, in via

[redacted] ove opera anche lo studio legale che assiste la società proponente il concordato; ancora, il presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza di

[redacted] è partner dello studio [redacted], che ha fornito alla F. [redacted] s.r.l. in liquidazione la consulenza necessaria per la predisposizione del piano di concordato. Sennonché

può discutersi dell'eleganza di tali rapporti, ma al di là della suggestione non v'è alcuna evidenza che [redacted] s.r.l. non sia effettivamente un soggetto terzo rispetto a [redacted] in liquidazione (ed alle altre società del gruppo).

Una volta appurato ciò, il fatto che [redacted] s.r.l. sia parzialmente inadempiente ai propri obblighi (il ramo d'azienda di Fossalunga e Padova è stato infatti integralmente pagato) rimane un aspetto del concordato sicuramente rilevante nella valutazione dell'interesse dei creditori, ma non tale da poter affermare che [redacted] in liquidazione si sia intenzionalmente voluta spogliare di tutti i propri beni, trasferendoli intenzionalmente ad un soggetto incapiente: non si capisce del resto quale interesse ne avrebbe tratto ed anche queste valutazioni andrebbero sorrette da logica comune.

Risulta del resto assolutamente contraddittorio rispetto a tale ricostruzione la scelta di [redacted] ssi di far comunque fronte all'impegno assunto dalla [redacted]

in liquidazione nei confronti dei creditori fino alla percentuale del 10% promessa ai

creditori chirografari. È indubbio che si tratta di una percentuale in proporzione nettamente inferiore rispetto a quella del 19% indicata in ricorso, ma non può non considerarsi che mentre la prima è una percentuale certa (nei limiti in cui si riesca a vendere il prestigioso compendio immobiliare, stimato per un importo nettamente superiore: la valutazione oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro), la seconda è la proposta non garantita formulata dalla società ai creditori, che, potendo contare su di un attivo rappresentato esclusivamente da crediti, indubbiamente avrebbe scontato (come tutte le procedure di concordato in esecuzione) le gravi difficoltà economiche del mercato.

Da ultimo per completezza di analisi va comunque tenuto conto del fatto che, sulla base delle valutazioni condotte dal commissario giudiziale né il prezzo di vendita dell'azienda di Vigonza pattuito tra [redacted] r.l. in liquidazione e Rossi Industrie né il prezzo di cessione del magazzino pattuito tra [redacted] l. in liquidazione e [redacted] s.r.l. appare gravemente incongruo.

Sotto un primo profilo va infatti ricordato come la società [redacted] in liquidazione quando arriva a cedere il ramo d'azienda relativo alla produzione di scarpe stava macinando gravi perdite da anni (pagine 10 e 11 relazione ex art. 172 del 14.3.2013), con conseguente notevole difficoltà di ipotizzare un cospicuo avviamento positivo per il compendio aziendale ceduto. Al riguardo va anche osservato come l'importo di € 600.000 pattuito quale compenso per la vendita del ramo d'azienda avente ad oggetto i negozi di Padova, via Trieste, e di Fossalunga sia stato ritenuto congruo dal perito incaricato dal Tribunale di stimare il compendio (si legga la relazione della dott. [redacted]).

Sotto altro profilo va ricordato come il commissario giudiziale avesse ricostruito al 2012 un valore di magazzino pari a € 2.200.000 (pagina 11 relazione citata), che è evidentemente superiore al prezzo di vendita pattuito in circa € 1.600.000, ma non consente di configurare un grave depauperamento del patrimonio sociale, quanto piuttosto uno sconto pari a circa il 25%, che trova una qualche giustificazione in presenza della vendita in blocco delle merci e dell'incidenza del trascorrere del tempo nella valorizzazione di un magazzino stagionale.

Va infine considerato che anche la doglianza di avere effettuato pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori non trova adeguata conferma nel procedimento.

Non è contestato che [redacted] s.r.l. abbia acquistato ingenti crediti vantati nei confronti della società ricorrente, versando una somma superiore ad € 1.300.000. La circostanza da un lato conferma che l'acquirente il ramo d'azienda non era una "scatola vuota", avendo comunque affrontato ingenti esborsi economici (da qui peraltro presumibilmente le difficoltà di far fronte agli ulteriori impegni assunti contrattualmente con [redacted]); dall'altro però non consente di affermare che [redacted] in liquidazione abbia effettuato tramite la cessionaria d'azienda pagamenti preferenziali ad alcuni creditori, dovendosi confermare l'assenza di prova in ordine alla capacità di [redacted] di ingerirsi nelle scelte decisorie di [redacted] s.r.l.: assume allora credibilità la tesi per cui la cessionaria si è trovata costretta a far fronte personalmente ai debiti anteriori di [redacted] se intendeva proseguire i rapporti commerciali con alcuni fornitori della proponente.

Deve pertanto concludersi nel senso che non appare configurabile un abuso dello strumento del concordato e quindi non ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura.

Ala luce delle considerazioni svolte, sia in fatto che in diritto, ritiene il collegio che le istanze istruttorie formulate dal creditore opponente non siano rilevanti e vadano pertanto rigettate.

I presupposti per l'omologa

Chiarito quanto sopra in ordine alle contestazioni mosse del creditore ,

, il collegio ritiene che il concordato vada omologato.

Sussiste in primo luogo la competenza dell'intestato Tribunale, avendo la società proponente sede legale nel territorio riconducibile alla circoscrizione del tribunale di Padova.

Sussistono altresì i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo pacifica la qualità di imprenditore commerciale della società ricorrente ed il suo stato di crisi palesato in ricorso.

Si rileva inoltre la correttezza formale del ricorso e la completezza della documentazione allegata.

Ciò precisato, verificata la rituale convocazione all'udienza di omologa dei creditori che hanno reso voto contrario alla proposta concordataria, va riscontrato come gli stessi non abbiano poi formulato opposizione, salvo quanto detto in ordine alla posizione del creditore .

Sussistono pertanto i presupposti per l'omologa.

Quanto alla nomina del Liquidatore Giudiziale ritiene il Collegio di accogliere la proposta della società, che, modificando l'originaria indicazione, ha proposto la

nomina della dott.ssa Monica Incerti, che presenta i requisiti di legge per l'incarico in esame.

Le spese processuali vanno compensate, alla luce della vicenda concreta all'origine delle contestazioni di

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

- rigetta l'opposizione di _____;
- omologa il concordato preventivo proposto dalla società I _____ s.l. in liquidazione;
- nomina liquidatore la c _____ i;
- nomina il Comitato dei Creditori in persona di:
Banca Intesa Mediocredito s.p.a.;
Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.;
Calpierre s.r.l.;
- il Liquidatore procederà secondo il piano, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;
- per quanto eventualmente non previsto dal piano, il Liquidatore provvederà alla liquidazione di tutti gli altri beni e alla riscossione dei crediti; per le vendite, riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;

- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario o sul libretto bancario della procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo col il G.D., fermo il prelievo vincolato all'ordine del Giudice;
- il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;
- redigerà relazioni sulle attività svolte con cadenza semestrale e, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;
- il Liquidatore provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;
- rimette al Giudice Delegato l'emanazione di più particolareggiate disposizioni per l'esecuzione del concordato stesso;
- compensa integralmente le spese;
- dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Padova, li 30.5.2013

IL PRESIDENTE

Caterina Santinello